



CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA

C.A.P. 07029 PIAZZA GALLURA N.3
PROVINCIA DI SASSARI - ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO

ORDINANZA SINDACALE N. 12

DEL 17/03/2020

OGGETTO: D.L. 23.02.2020 N. 6 - MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 MISURE DI CONTENIMENTO DA ATTUARSI SUL TERRITORIO COMUNALE CHIUSURA CIMITERI COMUNALI.

IL VICE SINDACO

in sostituzione del sindaco dichiarato decaduto per incompatibilità sopravvenuta con la deliberazione del C.C. n. 23 del 15 maggio 2019;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 25 febbraio 2020;

Dato atto che il Governo per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, ha emanato, in data 04/03/2020, un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, rimodulato con successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n.59 del 08.03.2020), avente come oggetto ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23.02.2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto, inoltre, il D.P.C.M. dell'11/03/2020 integrativo delle disposizioni del D.P.C.M. del 09/03/2020 e del D.L. 23/02/2020 N° 6 con cui si disponevano ulteriori misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del virus "COVID 19";

Vista l'Ordinanza sindacale n. 9 del 09.03.2020 con la quale si è disposto che i cimiteri di Tempio Pausania, Nuchis, Bassacutena e San Pasquale, durante le operazioni di tumulazione e inumazione restino chiusi al pubblico, consentendo l'accesso solo all'agenzia funebre per il trasporto della salma ed ai parenti stretti;

Constatato che presso i cimiteri vi è comunque una frequenza di persone per le visite ai defunti che non consente di gestire e garantire l'adozione di misure tali da consentire un accesso ai cimiteri con modalità contingentate nel rispetto della distanza minima di sicurezza, determinata in almeno un metro tra i visitatori;

Ritenuto, pertanto, di dover ricorrere al potere contingibile ed urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini, anche alla luce delle nuove disposizioni del decreto governativo del 11 Marzo su citato, regolamentando, tra l'altro, anche l'accesso ai cimiteri comunali in occasione di tumulazioni ed inumazioni;

Visto l'art.32 della Legge n.833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Visti, inoltre:

- l'art. 50 comma 5 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

"...In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale...";

- l'art. 54, comma 4 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

"...Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana...";

- l'art. 117 della L. 112/1998

"...In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale...";

- Il Regolamento di Polizia Mortuaria;

Considerata, pertanto, l'urgenza di provvedere in merito e **ritenuto** necessario conformarsi al contenuto dei provvedimenti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1) Che i cimiteri di Tempio Pausania, Nuchis, Bassacutena e San Pasquale, siano chiusi e, pertanto, precluso l'accesso ai visitatori.

2) Di consentire le operazioni di tumulazione e inumazione, così come previsto con l'ordinanza n. 9/2020, consentendo l'accesso solo all'agenzia funebre per il trasporto della salma e ad un numero massimo di cinque persone tra i parenti stretti.

2) Durante le stesse operazioni si dovrà rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all'allegato 1 lettera d) del DPCM del 04/03/2020 citato in premessa;

I termini della presente ordinanza sono da ritenersi connessi a quanto indicato nel DPCM del 08.03.2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08.03.2020, e specificamente fino al 03/04/2020, fatte salve ulteriori misure adottate al variare dello scenario epidemiologico.

L'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato, e specificamente violazione dell'art. 650 c.p .

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/190, è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto stesso (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 Codice del processo Amministrativo), o in via alternativa al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla stessa data (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/90, si comunica che il Responsabile del procedimento è il Geom. Salvatore Bicchiri, responsabile servizio Edilizia Privata, Ambiente ed Illuminazione Pubblica.

DISPONE

La presente ordinanza viene trasmessa tramite posta elettronica certificata a:

- Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo protocollo.prefss@pec.interno.it;
- Comando dell'Arma dei Carabinieri, tss21418@pec.carabinieri.it;
- Comando di Polizia di Stato gab.quest.ss@pecps.poliziadistato.it;
- Guardia di Finanza - Comando Tenenza Via Giuseppe Mazzini, Tempio Pausania;
- Comando di Polizia Locale Via Cattaneo, Tempio Pausania;

Il presente provvedimento sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune di Tempio Pausania e ne sarà data pubblicità a mezzo stampa e attraverso il sito internet del Comune di Tempio Pausania w ww.comune.tempiopausania.ot.it.

Copia della presente ordinanza sarà inoltre depositata presso la Segreteria per la conservazione in archivio.

Tempio Pausania lì 17/03/2020

Il ViceSindaco
Giovanni Antonio Addis

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD 82/2005